

**COMUNE DI ZENSON DI PIAVE**

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI IMPOSTA 2021

Il giorno **ventinove maggio duemilaventuno** dalle ore 12:24 e in continuazione, in modalità telematica, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	P / A
Dalla Nese Daniele	Sindaco	Presente
CASON FRANCO	Vice-Sindaco	Presente
CARRER ELENA	Assessore	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Giuliani Pierantonio.

Il dott. Dalla Nese Daniele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta, ai sensi del decreto del Sindaco n. 6 del 20.03.2020, viene celebrata on line per l'emergenza sanitaria COVID -19, secondo la previsione di cui all'art. 73 del D.L. 18/20, e registrata.

Il file di registrazione viene conservato agli atti della segreteria e non risulta accessibile al pubblico.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Considerato che con Decreto Ministero dell'Interno, in data 13/01/2021 è stato ulteriormente differito il termine al 31/03/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/02/2011, con cui sono state deliberate le tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2021 con la quale è stato istituito e approvato il regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale;

Visto il regolamento istitutivo del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 1.743 residenti;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Attesa inoltre la novità della normativa e la conseguente necessità di adeguare la procedura per la riscossione del canone;

Dato atto che l'art. 52 del D.Lgs 446/97 concede ai Comuni la facoltà di disciplinare autonomamente le modalità ed i termini per la riscossione dei tributi locali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Atteso che gli articoli 53, 54, 57 del Regolamento citato non prevedono un termine per il pagamento del canone con riferimento alla prima annualità;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanimemente favorevole espressa a' sensi di legge;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di fissare per le motivazioni espresse in premessa per il solo anno 2021 della scadenza del versamento del canone unico al 30 settembre 2021

Successivamente,

Con votazione unanimemente favorevole espressa a' sensi di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, considerata l'applicabilità dal 1 Gennaio 2021 stante l'urgenza dell'applicabilità del canone.

La deliberazione su estesa fa parte del verbale della seduta, come da frontespizio, che è stato dato per letto e approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all'Albo Pretorio, come di seguito indicato.

Il Presidente
dott. Dalla Nese Daniele

Il Segretario Comunale
dott. Giuliani Pierantonio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

Li 15-06-2021

Il Responsabile di P.O. n. 2
geom. Scanferla Elisa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

Li 15-06-2021

Il Responsabile di P.O. n. 1
dott. Giuliani Pierantonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITÀ
(Artt. 124 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune per il prescritto periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 267/2000.

La presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art.134 D.Lgs n. 267/2000.